

COMUNE DI ZIMELLA

BANDO DI CONCORSO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2011 (ART. 11, LEGGE N. 431/98)

E' indetto il bando di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1373 del 30.07.2013 per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2011, risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle L. 27 luglio 1978, n. 392, L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, commi 1 e 2, e L. 9 dicembre 1998, n. 431.

1. **L'ammissibilità al contributo** da parte dei richiedenti titolari di un contratto di locazione ai sensi della L. n. 431/1998 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a. residenza nel comune del Veneto presso il quale viene presentata domanda;
 - b. aver avuto, nell'anno 2011, la residenza principale ed esclusiva in un comune del Veneto;
 - c. i canoni, per i quali si chiede il contributo, devono essere relativi all'anno 2011, limitatamente ad alloggi ubicati nella Regione del Veneto;
 - d. condizione economica, rappresentata dall'ISEEfsa, non superiore a € 14.000,00. L'ISEEfsa si ricava dividendo l'ISEfsa (che si ottiene moltiplicando ISEE per la scala di equivalenza e sommando la detrazione per l'affitto indicata nell'attestazione ISEE) per la scala di equivalenza. Per il riparto del Fondo – anno 2011, la condizione economica in base alla quale sarà determinata l'idoneità della domanda dovrà essere certificata da dichiarazione o attestazione ISEE in corso di validità, in base al D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, che integra e modifica i criteri del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e al DPCM 4 aprile 2011, n. 242;
 - e. i canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
 - f. se stranieri extracomunitari, essere in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, e successivi D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n. 94. Oppure con istanza di rinnovo, entro i termini prescritti, di titolo di soggiorno scaduto;
 - g. se cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari), non essere stati destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
 - h. se cittadini extracomunitari, in base all'art. 11, comma 13, del DL 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133), residenza continuativa, al momento della domanda, da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione del Veneto. Tale condizione può essere assolta dal coniuge convivente;

- i. gli affitti, per i quali viene chiesto il contributo, non devono essere relativi ad alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, il cui canone viene determinato in base alla condizione economica familiare (canone agevolato).
2. Attesa la limitata disponibilità di fondi a disposizione, **vengono esclusi dal sostegno** i nuclei familiari:
- a. non titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, registrato ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, commi 1 e 2, e L. 9 dicembre 1998, n. 431;
 - b. titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo (imponibile ai fini ICI) sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nel caso in cui l'alloggio, per disposizione dell'Autorità Giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite un diritto di abitazione sull'alloggio;
 - c. che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;
 - d. il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 24%;
 - e. il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70%. In tale evenienza il canone risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia e quindi la condizione economica presentata è palesemente incongrua. Tale situazione può essere rappresentativa di condizione economica non veritiera e quindi da escludere, oppure di casi sociali da tutelare. Al fine di contribuire al sostegno dei casi sociali conosciuti e tutelati dal Comune, le domande incongrue riguardanti tale situazioni sono ammesse a riparto per il 50% dell'importo ammissibile. Al fine di tutelare, indipendentemente dal cofinanziamento comunale, i nuclei socialmente deboli, esclusivamente ai fini della valutazione della congruità di cui al presente paragrafo, possono essere fatte valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dall'ISEE, relative all'anno di riferimento:

- pensioni esenti:

- (1) pensioni di guerra;
- (2) pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle ad esse equiparate;
- (3) pensioni ed assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- (4) pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;

- redditi non assoggettabili all'IRPEF:

- (5) rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
- (6) equo indennizzo di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210 ed alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità - Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
- (7) assegni periodici destinati al mantenimento dei figli, spettanti al coniuge in

conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
(8) retribuzioni corrisposte da Enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
(9) premi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o Enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;

- f. il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel Comune. Tale limitazione non opera nel caso di nuclei familiari con un numero di componenti superiore a cinque;
- g. aver usufruito nella dichiarazione dei redditi, anno 2011, della detrazione Irpef sull'affitto;
- h. assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica o di alloggi concessi da altri Enti a canone agevolato.

3. **L'importo ammesso a riparto** per ciascuna domanda è determinato come segue:

- a. si calcola il canone che la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica (vedi punto 1.). Si ritiene che la famiglia possa riservare fino al 35% delle proprie risorse al pagamento del canone. La percentuale per il calcolo del canone sopportabile viene determinata proporzionalmente all'ISEEfsa a partire da € 7.000,00 fino al limite di esclusione (vedi punto 1.d);
- b. il contributo massimo è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato rappresentato dal canone maggiorato delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali limitatamente alla parte relativa alle spese di riscaldamento (vedi punto 4.e) e canone sopportabile con un massimo di € 2.200,00;
- c. qualora il canone pagato superi il canone medio determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo precedentemente determinato viene ridotto in proporzione. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica reale. Nel determinare il canone medio, il valore dell'affitto viene considerato fino all'importo massimo annuo di Euro 15.000,00;
- d. qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, al fine della valutazione del contributo ammesso a riparto, viene assunto il 50% del valore dell'affitto e delle spese di riscaldamento;
- e. la superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a 95 mq per un nucleo familiare fino a 3 componenti e viene incrementata di 5 mq per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura, viene operata una riduzione proporzionale all'eccedenza fino al 200% della superficie netta ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superficie netta verrà ottenuta riducendo tale valore del 30%. Al fine di tutelare maggiormente i nuclei più deboli, la valutazione della superficie non opera nei confronti dei nuclei numerosi con più di 5 componenti, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuti il 65° anno di età alla data di scadenza del Bando o di nuclei con persona disabile o non autosufficiente, la cui condizione sia stata rilevata

nella dichiarazione ISEE. Infine, il contribuuto ammissibile viene graduato in funzione della condizione economica familiare rappresentata dall'ISEEfsa. Viene considerato al 100% nel caso la condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa sia uguale o inferiore ad € 7.000,00 per essere ridotto fino al 10% al raggiungimento del limite di esclusione (vedi punto 1.d);

- f. non vengono considerate le domande per le quali il contribuuto finale spettante risulti inferiore ad € 50,00.

4. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda, trattandosi di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione, potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. E' tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:

- a. dati relativi alla condizione economica del nucleo familiare rilevabile dalla dichiarazione o attestazione ai fini ISEE;
- b. estremi della registrazione dei contratti di locazione presso l'Agenzia delle Entrate per i mesi per i quali viene chiesto il contribuuto;
- c. categoria catastale e superficie dell'alloggio occupato nell'ultimo mese per il quale si chiede il contribuuto;
- d. ammontare e relativo periodo dei canoni anno 2011;
- e. ammontare delle spese di riscaldamento e delle spese condominiali, limitatamente al costo di tale servizio e fino ad un massimo di € 600,00 su base annua;
- f. nel caso di cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso o carta di soggiorno o, se scaduti, copia della richiesta di rinnovo;
- g. nel caso di cittadini extracomunitari, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'art. 11, comma 13, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133. Tale certificato può essere sostituito, in sede di domanda, da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Al momento dell'erogazione del contribuuto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà essere convalidata, o dall'esibizione da parte del cittadino extracomunitario del certificato storico comprovante la sussistenza del requisito, o dal preventivo controllo, da parte del Comune, della correttezza dei dati dichiarati. Qualora il richiedente non sia in possesso di un certificato storico di residenza utile, tale requisito può essere assolto dal coniuge convivente;
- h. presenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio;
- i. ammontare delle detrazioni per l'affitto usufruite dal nucleo familiare per l'anno 2011.

5. Il richiedente, titolare del contratto di affitto, deve presentare domanda al Comune di residenza.

Per il Comune di Zimella, la domanda, redatta secondo il fac-simile allegato, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, nel periodo dal 05 SET, 2013 al 25 SET, 2013, presso l'ufficio Servizi Sociali il lunedì (dalle ore 10.00 alle ore 13.00), il giovedì (dalle ore 10.00 alle ore 12.00) e il sabato (dalle ore 09.00 alle ore 11.30), oppure mezzo fax al n. 0442/490144 o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.comune.zimella.vr.it, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000. Non saranno considerate idonee e ammesse al riparto le domande nelle quali ricorra lo stesso componente del nucleo familiare. Tale condizione si rileva dal nucleo familiare della dichiarazione ISEE.

6. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.
7. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che:
 - a. i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando
 - b. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico
 - c. il conferimento dei dati, e nei casi di legge l'autorizzazione al loro trattamento, sono obbligatori per dar corso alla domanda
 - d. titolare del trattamento dei dati è il Comune
 - e. responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda
 - f. in ogni momento, il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Zimella (VR), 02 SET, 2013



Il Responsabile del Servizio
dr. Marco Galantini

Marco Galantini